

LA COCCINELLA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

Modello B

Ragione sociale: Società Cooperativa Sociale La Coccinella

Codice Fiscale/partita IVA: 08278911006

Indirizzo: Via dei Volsci, 23 00042 Anzio (RM)

Telefono: 069830463

Pagina web: <https://www.cooplacoccinella.info/jlacoccinella/index.php>

E-mail: info@cooplacoccinella.org

Pec: cooplacoccinella@pec.it

Anno di fondazione: 2004

Forma Associativa: Società Cooperativa

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

- Rinaldi Alessandra Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Pegoraro Michela Consigliera
- Porcari Francesca Consigliera


Finalità (in breve):


"La Coccinella" Società Cooperativa Sociale si costituisce il 13 dicembre 2004, ereditando la gestione di Casa Famiglia "Villa Paradiso", nata nel 1996 ad opera della Diocesi di Albano. La Cooperativa nasce dalla volontà di proseguire il lavoro di accoglienza di minori con difficoltà sociali svolto negli anni precedenti, offrendo al territorio un servizio professionale di grande valore sociale. Nel tempo si struttura come importante realtà del Terzo Settore, accresce la sua offerta di servizi nell'ambito del privato sociale e collabora attivamente con gli Enti Pubblici territoriali.

Attualmente gestisce i seguenti servizi:

- Casa Famiglia per minori "Villa Paradiso";
- Struttura di semi autonomia "Over 18";
- Il Centro - Professionisti a servizio della persona

Sede legale: Via dei Volsci n. 23, 00042 Anzio (Rm) - C.F. e P. IVA: 08278911006
Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A128727
Tel. 06.9830463 - www.cooplacoccinella.org – info@cooplacoccinella.org





LA COCCINELLA
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di...Anzio/Nettuno

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:


Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 365.00,00 2022: 246.000,00 2023: 258.00,00

Luogo e data Anzio, lì 12/04/2024

Firma del legale rappresentante

..... *"La Coccinella"*.....
Società Cooperativa Sociale
Via Dei Volsci, 23 - Tel. 06.9830463
00042 Anzio (Rm)
Part. IVA: 08278911006



STATUTO

LA COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA DEI VOLSCI 23

Numero REA: RM - 1086011

Codice fiscale: 08278911006

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2009 - Statuto completo	2
--	---



Umberto Nasoni
Notaio

Allegato "A"
rep. 70.814/9.986

Nuovo "STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede nel Comune di **Anzio** (RM) la Cooperativa sociale di produzione e lavoro denominata "**LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" disciplinata ai sensi e per gli effetti del II° comma dell'art. 2519 c.c per quanto concerne l'assetto giuridico ed organizzativo interno, nonché dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, disciplinante le società cooperative sociali.

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'assemblea, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. La cooperativa potrà, altresì, istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, previa delibera dell'assemblea dei soci, da eseguirsi secondo le modalità e termini di legge.

Art. 2 - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa è costituita al solo fine di consentire ai propri soci di poter esercitare le attività di cui all'art. 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (*gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi*) e quelle di cui alla lettera b) (*attività produttive finalizzate all'inserimento delle persone svantaggiate*). Essa non ha scopo di lucro e non può, quindi, distribuire utili ai propri soci, se non nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto. I soci cooperatori della cooperativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, intendono perseguire altresì lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o qualsiasi altra che sia disciplinata dall'attuale ordinamento giuridico (ivi compresa la collaborazione autonoma, coordinata e continuativa a progetto) e secondo le esigenze che, di volta in volta, saranno formulate dalla cooperativa stessa.

La cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci, così come potrà assumere lavoratori dipendenti per qualifiche professionali non presenti nella compagine sociale ovvero in forza di previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e/o bandi di gara di appalto pubblico e/o privato.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al raf-

forzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto.

La cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:

- a) Offrire un servizio di accoglienza in una comunità a dimensione familiare (Casa Famiglia) per minori in difficoltà e/o adulti;
- b) offrire attività di assistenza domiciliare ed assistenza nelle scuole di ogni ordine e grado sia nella didattica sia nelle forme di sperimentazione linguistiche, musicali, artistiche in genere, da erogarsi in favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- c) offrire un servizio di colonia estiva per minori; animazione negli stabilimenti balneari e/o attività ludica in genere da erogarsi in favore di minori;
- d) favorire la formazione di adolescenti ed adulti tramite un servizio di orientamento e formazione di lavoro;
- e) offrire un servizio di educazione all'ambiente proponendo attività di manutenzione di aree verdi e percorsi ecologici al fine di promuoverne la conoscenza;
- f) Servizi di supporto e sostegno alla genitorialità e all'affidamento familiare;
- g) Collaborare con ogni altro Ente, Società o Associazione che svolga, in qualsiasi forma, un compito assistenziale verso i soggetti suindicati.
- h) Stipulare convenzioni con strutture private e pubbliche e partecipare a gare con Enti pubblici e/o privati;
- i) Elaborare ed eseguire ovvero dare in esecuzione progetti e/o percorsi di semi-autonomia nonché progetti di autofinanziamento, relativamente alle attività di cui ai punti precedenti.

Tutte le attività sono svolte dalla Cooperativa coordinatamente con i servizi sanitari sociali e scolastici presenti nel territorio, nonché con le Istituzioni Pubbliche competenti territorialmente e per materia, anche in conformità alle Leggi n. 833 del 23 dicembre 1978, L. n. 517 del 4 agosto 1977, alle Leggi regionali della Regione Lazio n. 60 del 20 luglio 1980 e n. 34 del 28 agosto 1981, nonché alla ulteriore normativa vigente ed eventuali successive modificazioni in materia di tutela sociale e sanitaria.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e

finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma ai soci e agli Enti cui la cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 4) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 5 - La cooperativa si configura come a mutualità prevalente in quanto:

- 1) svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Art. 6 - Nella cooperativa, configurandosi questa come a mutualità prevalente, è fatto assoluto divieto:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci operatori;

Titolo III - SOCI

Art. 7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che abbiano le capacità professionali attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano

partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, quest'ultime, sia pubbliche che private, possono essere ammesse purché nei rispettivi statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche coloro che si impegnino a prestare gratuitamente attività utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L. 381/91 e, in quanto con essa compatibili, le norme contenute nel presente Titolo.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Art. 8 - E' prevista altresì una categoria speciale di nuovi soci cooperatori - i cui obblighi e diritti sono disciplinati direttamente dalla legge e dal presente statuto mentre la disciplina del rapporto in concreto è demandata al regolamento interno di cui all'art. 6 L. 142/2001 - costituita nell'interesse alla loro formazione o del loro inserimento dell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ad essi spetta - per tutta la durata in cui rimangano inseriti in tale speciale classificazione - unicamente l'esercizio del diritto di voto nell'ambito delle assemblee di esame, discussione e approvazione del bilancio di esercizio, fermo restando il diritto a partecipare, ma senza diritto di voto, alle assemblee aventi un diverso ordine del giorno. La presenza dei soci iscritti nella predetta categoria, tranne che nelle assemblee in cui possono legittimamente esprimere il loro voto, non contribuisce al raggiungimento del quorum costitutivo, né, tantomeno, deliberativo utile ai fini della validità delle assemblee stesse nonché delle deliberazioni conseguenti.

Rimangono tuttavia inalterati i diritti di informativa, al pari degli altri soci.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, i nuovi soci saranno ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il programma formativo, nonché le prove di verifica, sono determinate dal regolamento interno aziendale.

Art. 9 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguen-

ti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) le società e/o Enti aventi personalità giuridica, che intendessero aderire al contratto di società cooperativa, dovranno produrre, all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio, la seguente documentazione:
 - 1) certificato aggiornato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato attestante l'esistenza del soggetto giuridico ammittendo;
 - 2) delibera dell'organo amministrativo o assembleare attestante la volontà di aderire al contratto di società cooperativa.
 - 3) Ogni altro documento ritenuto utile dall'Organo Amministrativo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.11, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10, salva l'ammissione al pagamento rateale della quota.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 10 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lett. c) del precedente art. 9.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.23;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio degli amministratori ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art. 11 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso dell'assemblea.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 12 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti della legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in rela-

zione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 15 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'art.2288 c.c.;
- e) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate, ovvero che non partecipi ad alcuna riunione assembleare nell'arco temporale di 24 mesi, dimostrando per *facta concludentia* disinteresse alle sorti della compagine sociale nonché al perseguimento degli obiettivi societari;
- f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa, ovvero ostacoli in ogni modo il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;
- i) per il compimento del periodo di comportamento (180 giorni di morosità anche non consecutivi decorsi in un periodo di 24 mesi);
- l) per il raggiungimento dell'età pensionabile secondo le norme vigenti in materia al tempo di verifica dell'evento;
- m) per ogni altra causa e/o motivo dedotta e disciplinata nel regolamento interno aziendale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art.10 lett. c).

La causa di esclusione di cui al punto g) non si applica ai soci sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dal-

l'annotazione nel libro dei soci.

Art. 16 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art. 17 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lett. c) ed e) dell'art. 22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo a rimborso di quote se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori.

La liquidazione o il rimborso delle quote, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 17, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

In ogni caso si esclude che il contratto sociale possa proseguire con gli eredi.

Art. 19 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 17 e 18.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 20 - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla

Legge 142/2001 e di quanto ribadito dalla Circolare 17 giugno 2002 n. 34 del Ministero del Lavoro, il trattamento economico e normativo del socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione dei soci volontari, sarà regolato dall'apposito regolamento aziendale, pur rimanendo garantito il rispetto dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Per le altre tipologie di contratto (lavoro autonomo, collaborazione coordinata) si farà riferimento alla retribuzione e ai compensi medi applicati nel settore di attività per prestazioni similari. Il regolamento di cui al comma precedente è redatto e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Art. 21 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al 1° comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Non è prevista la costituzione del fondo per T.F.R. (trattamento di fine rapporto) per le categorie di soci con contratto di lavoro diverso da quello di natura subordinata. __

Titolo VI - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
 - un numero illimitato di quote nominative trasferibili ciascuna di valore nominale pari ad euro **100,00**, detenute dai soci sovventori;

- b) dalle quote di ammissione, come determinate, nel loro ammontare, dall'Organo Amministrativo;
- c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

E' altresì istituito il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione dei sistemi operativi e tecnologici. Il fondo sarà costituito attraverso il versamento di un contributo pro capite da determinarsi annualmente da parte dell'organo amministrativo.

Art. 23 - Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con tre mesi di preavviso.

Il provvedimento che concede o nega (e, in questo caso, sarà motivato) l'autorizzazione sarà comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'organo amministrativo e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari; la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'organo amministrativo.

Art. 24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profit-

ti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera infine sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici, di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c.;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi; aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle quote nominative da loro detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci

lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e dell'art. 7 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lett. c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lett. b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lett. a).
Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

RISTORNI

Art. 25 - Come integrazione retributiva esprime l'effettivo vantaggio cooperativistico ascrivibile al singolo socio, si istituisce il ristorno.

L'ammontare dello stesso è determinato annualmente dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. In ogni caso non potrà eccedere il limite del 30% da calcolarsi sugli indici di retribuzione e/o corrispettivi corrisposti ai soci nell'esercizio precedente. La corresponsione di tale istituto sarà comunque subordinata alla effettiva consistenza di cassa. In quanto trattamento economico integrativo, l'erogazione dello stesso sarà sospesa in caso di aridità finanziaria, illiquidità e inconsistenza di cassa ai sensi dell'art. 6 legge 142/2001.

Titolo VII - ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 27 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Presidente mediante specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), della data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione avverrà con comunicazione affissa nella sede sociale, ovvero, tramite RRR da inviarsi all'indirizzo del socio almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, nonché a mezzo telefax o per e-mail. L'assemblea straordinaria è convocata con preavviso di almeno 5 giorni.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci.

Art. 28 - L'assemblea è investita dei poteri previsti dalla legge e dal presente statuto per la gestione della società, spetta pertanto all'assemblea, a titolo esemplificativo:

- 1) approvare il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procedere alla nomina degli amministratori;
- 3) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai consiglieri o all'amministratore unico per la loro attività amministrativa;
- 4) approvare o modificare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) deliberare sulle responsabilità degli amministratori;

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 29 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 30 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 31 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 3 (tre) azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifici il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non consigliere, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare

più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove eletti dall'assemblea dei Soci, la cui maggioranza è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari non potranno eleggere più di un terzo degli amministratori. Gli amministratori, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 28 dicembre 2004, n. 310, sono eletti a tempo indeterminato, e sono revocabili per giusta causa o per giustificato motivo previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente e eventualmente un vicepresidente. Nomina anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Art. 33 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti od a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il consiglio. I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

Art. 34 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti i soci, gli amministratori o quando 2/3 dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Le riunioni del consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche a mezzo posta elettronica (e-mail). In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.

Art. 35 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e,

salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e delle sue attività e formula i regolamenti interni. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redige il bilancio preventivo e consultivo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche, appalti pubblici e privati, a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerente l'attività;
- e) conferisce procure generali e speciali ferme restando le facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) dà l'adesione della società cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art. 4;
- h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessario, per migliorare l'attività consortile in favore dei soci;
- i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza od esclusione;
- j) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- k) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni;
- l) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi;
- m) delibera su tutte le materie di cui all'oggetto sociale. Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pegni, fideiussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza l'estinzione del relativo credito garantito o intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Per l'ottimale svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di amministrazione può eleggere un Comitato Direttivo a cui attribuire lo svolgimento di compiti esecutivi e/o consultivi. L'attività e l'organizzazione del Comitato Direttivo è programmata e diretta dal Consiglio di Amministrazione. I

membri del Comitato Direttivo possono essere revocati dal Consiglio proponente in qualsiasi momento.

Art. 36 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vice presidente.

Art. 37 - Gli amministratori documentano la condizione di mutualità prevalente della società nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. (Quando si realizzano contemporaneamente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti).

Art. 38 - I soci all'atto della costituzione o successivamente l'assemblea possono deliberare che la cooperativa sia amministrata in alternativa al consiglio di amministrazione, da un amministratore unico scelto tra i soci operatori che durerà in carica tre esercizi sociali e sarà rieleggibile.

In tale ipotesi all'amministratore unico spetteranno tutti i poteri e le facoltà nonché tutti i doveri attribuiti al consiglio di amministrazione dai precedenti articoli. Esso avrà pertanto la rappresentanza legale della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 39 - Il collegio sindacale, se nominato nei casi previsti dalla legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, che nominerà anche il presidente.

I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 40 - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni previste dalla legge. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e controllo, effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Titolo IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 43 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali che vertano su dritti disponibili dei soci o dei loro eredi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, con gli effetti di cui agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il

procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Titolo X

Art. 44 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

Art 45 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali".

F.to Alessandra RINALDI
 Umberto NASONI notaio (sigillo)

"Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione."